

ANALISI

Lavoro accessorio risorsa preziosa

Le prestazioni saranno ammesse anche
in imprese familiari e nel commercio

DI **MICHELE TIRABOSCHI**

Con la firma del Dm 30 settembre 2005, inviato adesso alla Corte dei conti per la registrazione, viene finalmente compiuto un decisivo passo in avanti per il debutto del cosiddetto lavoro accessorio. Uno degli strumenti sicuramente più innovativi della legge Biagi, già sperimentato con successo in Belgio, ma che sino a oggi è rimasto al palo per la difficoltà di rendere concretamente operativo il complesso meccanismo individuato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Del lavoro accessorio si era recentemente occupato anche il "pacchetto competitività" estendendone il campo di operatività ben oltre il disegno originario, circoscritto ai lavori di cura e assistenza dei bambini e degli anziani e ad altri lavori occasionali, di emergenza o solidarietà resi da soggetti a rischio di esclusione sociale: disoccupati da oltre un anno, studenti, casalinghe, pensionati, soggetti in comunità di recupero e anche extracomunitari con regolare permesso di soggiorno nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Risulta infatti adesso possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito della impresa familiare, nei settori del commercio, dei servizi e del turismo, entro un limite complessivo di 10mila euro nel corso di ciascun anno fiscale.

Proprio il "pacchetto competitività" aveva previsto, al fine di sbloccare l'operatività dell'istituto, una significativa delegificazione degli aspetti di maggiore criticità

dell'istituto. A un decreto ministeriale veniva infatti rinviato il non facile compito di determinare sia il valore nominale del "buono lavoro", con cui remunerare il soggetto che svolge siffatte prestazioni occasionali e accessorie, sia l'importo che il concessionario del servizio risulta autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Considerata la varietà dei soggetti interessati e le diverse tipologie di attività previste dalla legge Biagi, il Dm 30 settembre 2005 fissa adesso il valore nominale del buono in 10 euro e non più in 7,5 euro, come stabilito in precedenza dallo stesso Dlgs 276/03. È questo, infatti, l'importo che risulta dal calcolo della media oraria delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'Istat per il 2004 con riferimento ai settori merceologici nei quali può svolgersi il lavoro accessorio e cioè quello agricolo, metalmeccanico, edile, dei servizi di pulizia, dei servizi privati alle famiglie, del commercio e, infine, servizi privati alle imprese.

Tenuto conto della tipologia di servizi — e in particolare della difficoltà di avviare la sperimentazione in assenza di una struttura che si prenda carico della gestione dei buoni — il decreto autorizza altresì il concessionario a trattenere il 5% del valore nominale di 10 euro a titolo di rimborso spese. È bene ricordare infatti che, prima delle modifiche introdotte con il "pacchetto competitività", la legge Biagi stabiliva espressamente il rimborso spese in 0,2 euro. Importo questo che aveva scoraggiato i

potenziali concessionari a prendersi carico della sperimentazione.

Il decreto si occupa anche di individuare le aree in cui avviare una prima fase di sperimentazione che saranno: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania. E si occupa altresì di precisare che la scelta del concessionario del servizio, almeno per la fase di sperimentazione, dovrà essere effettuata mediante una gara pubblica, la cui gestione viene affidata alla agenzia strumentale Italia Lavoro Spa, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Il Dlgs 276/03, così come modificato dal "pacchetto competitività" affidava invece a un decreto del ministro del Lavoro il compito di individuare, evidentemente senza gara, il concessionario del servizio.

In ogni caso, e per procedere senza indugio nella sperimentazione, risulterà adesso necessario un ulteriore decreto ministeriale, da adottarsi auspicabilmente nelle more delle procedure del bando con cui individuare il concessionario del servizio. Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore dovrà infatti presentarsi presso i centri autorizzati per incassare l'importo al netto del rimborso spese (5%) ma anche dei contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti. Tuttavia per la determinazione dei criteri e delle modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali la legge rinvia appunto a un decreto che ancora non è stato emanato.

Tiraboschi@unimore.it

